

Oggetto: procedura di gara aperta (artt. 58 e 60, d.lgs. n. 50/2016), svolta con modalità telematica, per l'affidamento in concessione del servizio di manutenzione e gestione di impianti pubblicitari per uso commerciale nelle aree del Comune di Lucca

BANDO – DISCIPLINARE

Il presente disciplinare è relativo all'affidamento in concessione, mediante procedura aperta (artt. 58 e 60, D.Lgs. n. 50/2016), svolta con modalità telematica, del servizio di manutenzione e gestione di impianti pubblicitari per uso commerciale nelle aree del Comune di Lucca (determinazione a contrattare n. 65/2018).

Ente appaltante: Lucca Holding Servizi S.r.l. Via Don Giorgio Bigongiari 41 - S. Anna - 55100 Lucca P.IVA 01969730462.

Responsabile Unico del Procedimento: Ilaria Lucchesi.

Oggetto della concessione: servizio di manutenzione e gestione di impianti pubblicitari per uso commerciale nelle aree del Comune di Lucca.

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: miglior rialzo sul canone posto a base di gara (art. 95, D.Lgs. n. 50/2016)

CIG: 7720719ADD

Codice CPV: 79940000-5

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Lucca.

Durata della concessione:

La gestione del servizio sarà affidata fino al 31 dicembre 2020, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

In ogni caso, alla scadenza dell'affidamento, il concessionario continuerà il servizio alle condizioni convenute, all'unico fine di concludere la procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, fino ad un massimo di sei mesi, salva l'eventuale necessità di ulteriore estensione (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016).

Il concessionario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna, in ogni caso, ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 20/2016).

Il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al concessionario

Corrispettivo per il concessionario:

Il corrispettivo della concessione è costituito dal diritto di gestire, per il periodo di vigenza del contratto sugli impianti di proprietà comunale, l'attività pubblicitaria, nel pieno rispetto delle norme generali e particolari compreso il regolamento comunale in materia, riguardanti lo svolgimento di tale attività e secondo quanto stabilito nei documenti di gara.

Importo stimato della concessione:

Il canone annuo dovuto dal concessionario alla LHS, quale corrispettivo per la concessione, sarà pari a quello indicato nell'offerta economica di gara, che dovrà essere in rialzo rispetto a quello posto a base d'asta pari € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre Iva al 22%.

Ai soli fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell'art. 167, D.Lgs. 50/2016, il valore stimato della concessione è pari ad Euro 490.000,00.

La predetta somma è presa in considerazione ai fini della quantificazione della garanzia che il concorrente deve costituire ex art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, e delle determinazioni connesse e conseguenti alla stipula e del calcolo dei diritti di segreteria.

La base d'asta, su cui formulare il rialzo, è costituita dal canone annuo pari ad Euro 150.000,00 e pertanto i concorrenti dovranno offrire una somma in valuta in rialzo rispetto a detto importo.

Non sono ammesse offerte in ribasso o pari a 0.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), e all'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:

- *gli imprenditori individuali*, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- *i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e successive modificazioni, e *i consorzi tra imprese artigiane* di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- *i consorzi stabili*, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro¹.
- *i raggruppamenti temporanei di concorrenti*, costituiti dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- *i consorzi ordinari di concorrenti* di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- *le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- *i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)* ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Sono comunque ammessi tutti gli “operatori economici”², in possesso dei necessari requisiti,

¹

I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

²

Art. 3, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 50/2016

[...] «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti,

individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 *bis*, R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) e g), D.Lgs. n. 50/2016, (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

In caso di ATI e consorzi:

- (ex art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- (ex art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016) l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
- (ex art. 48, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016) nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorperate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;
- (ex art. 48, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016) l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;
- (ex art. 48, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- (ex art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- (ex art. 48, comma 7-bis, D.Lgs. n. 50/2016) è consentito, per le ragioni indicate all'art. 48, commi 17, 18 e 19, D.Lgs. n. 50/2016, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei

compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi

Lucca Holding Servizi S.r.l. – Società unipersonale della Lucca Holding S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento della Lucca Holding S.p.A.

Sede legale e operativa: Via dei Bichi, 340 - 55100 S.Marco, Lucca.

Sede operativa: Via D. Bigongiari, 41 – 55100 S. Anna, Lucca – Sede operativa: Piazzale S. Donato 12/A 55100 Lucca

P.Iva 01969730462 Tel. 0583 1971400 www.luccaholdingservizi.it

comunica@luccaholdingservizi.it

servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;

- (ex art. 48, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016) è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18 e 19, D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
- (ex art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016) in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara l'impegno (sottoscritto da tutte le imprese raggruppande) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Requisiti minimi di idoneità professionale: i concorrenti, all'atto dell'offerta, salvi ulteriori iscrizioni ad Albi necessarie in relazione alla specifica natura del soggetto partecipante, devono obbligatoriamente:

- essere iscritti alla C.C.I.A.A. della Provincia presso cui il soggetto ha sede per attività compatibili con l'oggetto della concessione. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI, D.Lgs 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
- (in caso di società cooperative) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività Produttive del 23 giugno 2004;
- (in caso di cooperative sociali) iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi (art. 9, L. n. 381/1991, e art. 3, LRT n. 87/1997).

Capacità tecniche e professionali: i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono aver realizzato, nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017), A PENA DI ESCLUSIONE, almeno un servizio analogo in un Comune con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti.

- In caso di ATI/consorzio ordinario di concorrenti il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi da parte di ciascun componente l'ATI/consorzio deve essere

rapportato alla quota di partecipazione che verrà indicata in sede di gara.

- L'impresa dovrà autocertificare il possesso di tale requisito indicando la data e il destinatario della concessione.

Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007: Il concorrente deve possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art.16, L.R. Toscana n 38/2007, e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art.18 D.Lgs. n. 81/2008;
- aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D.Lgs. n. 81/2008;
- aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008.

La Stazione appaltante provvederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, al controllo dell'effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell'art. 16, comma *Ibis*, LR n. 38/2007, alla competente ASL e all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni dell'art. 174, D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 174, comma 2, D.Lgs n. 50/2016, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante (art. 174, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

In ogni caso i subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale) e non incorrere in uno dei motivi di esclusione previsti all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione è disciplinata dal presente bando di gara, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Normativa.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste al successivo punto 7. del presente bando di gara, "Comunicazioni dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, responsabilità del procedimento e accesso agli atti", avvengono tramite

il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Lucca Holding Servizi S.r.l. utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), **ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione** necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Dirigente responsabile del contratto, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre l'8 gennaio 2019.**

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La *prima sessione di gara* si svolgerà il giorno **15 gennaio 2019, ore 12:00** e seguenti presso Lucca Holding Servizi S.r.l. Via Don Giorgio Bigongiari 41 - S. Anna - 55100 Lucca, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in seduta pubblica:

1) effettua il sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e) del D.Lgs. 50/2016 e all'ulteriore sorteggio del coefficiente di

cui alla precedente lettera e) dello stesso articolo. Si precisa che il sorteggio verrà effettuato solo nel caso in cui siano state presentate almeno cinque offerte.

2) esamina la documentazione amministrativa;

3) verifica **le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al presente bando d'invito, attiva l'eventuale soccorso istruttorio**, procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti.

4) sospende la seduta pubblica, per procedere all'adozione del provvedimento amministrativo di ammissione/esclusione.

Il RUP, in seduta pubblica:

5) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;

6) procede con l'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;

7) approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara.

• **Se le offerte ammesse sono almeno 10 (ex art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016):**

8) applica il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia e aggiudica alla migliore offerta non anomala.

• **Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 ma almeno pari o superiore a 5:**

8) applica il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia ai fini dell'individuazione delle offerte da assoggettare a verifica di anomalia;

• **se la migliore offerta non è anomala:**

approva i verbali e aggiudica;

• **se la migliore offerta è anomala:**

effettua la verifica di congruità direttamente o avvalendosi di una commissione nominata *ad hoc*.

• **Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a cinque:**

8) approva i verbali e aggiudica o attiva la verifica di congruità ex art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 qualora rilevi la presenza di elementi specifici di anomalia;

• **se il RUP attiva la verifica ex art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016:**

9) il RUP chiude la seduta pubblica e attiva la verifica di congruità direttamente o avvalendosi di una commissione nominata *ad hoc*.

VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si evidenzia agli operatori economici che l'amministrazione procederà, prima dell'aggiudicazione, alla verifica del costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016.

In presenza dei presupposti previsti dall'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 o in caso di offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'anomalia e in questo caso la verifica del costo della manodopera sarà effettuata all'interno del procedimento di verifica di anomalia delle offerte.

La verifica del costo della manodopera e dell'anomalia delle offerte verrà condotta sulla base di quanto previsto ai successivi punti

Verifica del costo della manodopera

Il RUP, prima della aggiudicazione non efficace, procede alla verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d), sull'offerente che ha presentato la migliore offerta. Lo stesso, su

richiesta della Stazione appaltante, è tenuto a fornire, entro il termine di 15 giorni solari e consecutivi, le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato, che non potrà essere modificato.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Verifica di anomalia dell'offerta

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse e/o convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;
- d) potrà essere esclusa l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo punto 2.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale e/o la *userid* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la *password*.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com**.

Si evidenzia che non vi è alcun obbligo di registrazione sull'indirizzario del sistema START: però, tale registrazione è fortemente consigliata in quanto facilita la compilazione dei documenti di gara da parte dei concorrenti, in particolar modo se trattasi di RTI.

2. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla concessione dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 20:00:00 del giorno 14 gennaio 2019**, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6**.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto **B.1 (OFFERTA ECONOMICA)**.

1 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1 la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare i form on line:**
 - **“Forma di partecipazione / Dati identificativi”** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **“Modelli dinamici: inserimento dati”** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento *“domanda di partecipazione”* firmato digitalmente nell'apposito

spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel *form on line* "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera d'invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45,

comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45, D.Lgs. n. 50/2016);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema;

A.2 Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”, la Dichiarazione art. 80 comma 5, lettere f-bis) e f-ter)³ e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria.

“ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE”

Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, **sul possesso dei criteri di selezione**, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)*” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2016⁴ e attraverso il Modello **Dichiarazione art.**

³ Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) dovranno essere rese:

- 1) dai concorrenti ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari);
- 2) dalle consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie, dai subappaltatori utilizzando i rispettivi modelli che dovranno presentare per la partecipazione previsti nella lettera di invito.

⁴ “[...] Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di:

non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice;

[...]

Il DGUE e’ articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

[...]

La Parte II, contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a capacita’ di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all’eventuale iscrizione dell’operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell’art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione ut supra non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) e dell’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti e’ presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ed all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il DGUE e’ compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Societa’ di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l’operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l’onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il

80 comma 5, lettere f-bis) e f-ter).

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione A – Idoneità, Sezione C – Capacità tecniche e professionali – punto 1B),

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

[...]

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

[...]

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

[...]

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

[...]

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione a «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara.

In tale ultima ipotesi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

[...]"

Lucca Holding Servizi S.r.l. – Società unipersonale della Lucca Holding S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento della Lucca Holding S.p.A.

Sede legale e operativa: Via dei Bichi, 340 - 55100 S.Marco, Lucca.

Sede operativa: Via D. Bigongiari, 41 – 55100 S. Anna, Lucca – Sede operativa: Piazzale S. Donato 12/A 55100 Lucca

P.Iva 01969730462 Tel. 0583 1971400 www.luccaholdingservizi.it

comunica@luccaholdingservizi.it

- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, il DGUE e il Modello **dichiarazione** art. 80 comma 5, lettere f-bis) e f-ter) dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016** il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) il **Modello – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter)**. Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **modello “CONSORZiate ESECUTRICI”**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziate e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziate esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

L'inserimento nel sistema del DGUE, del modello DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 5 LETTERE F-BIS) E F-TER), e del modello “CONSORZiate ESECUTRICI” avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. 50/2016)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste per l'ammissione alla gara (avvalimento) deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **contratto di avvalimento**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione**. Detto contratto deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto
- risorse, requisiti e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione della

concessione, in modo determinato e specifico;

- durata;

- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria”

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve: - produrre un proprio DGUE; - rendere, utilizzando l'apposito modello, “dichiarazione di avvalimento art. 89”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc...) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la “dichiarazione di avvalimento art. 89”, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di imprese ammesse a **CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE**

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità Aziendale, nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi nell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a), del Codice e dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

- recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161, R.D. n. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. **Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.**

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella lettera d'invito l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;

2. rendere, utilizzando l'apposito modello "*scheda avalimento art. 110 comma 5*", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione.

Il DGUE e la "*scheda di avalimento – art. 110*" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria. L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 *bis*, RD n. 267/1942, o sottoposta a curatela fallimentare

N.B.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che:

- ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;

- ai sensi dell'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale

- ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.

La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.

- ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, DM lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. L'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- ai fini dell'art. 80, comma 1 lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Si ricorda che:

- ex art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, DL 306/1992, o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di

gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

SUBAPPALTO

Nel caso di **subappalto** l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare e la relativa **quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale**.

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente i servizi o le parti di servizio che si intende subappaltare.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori o le stesse parti di opere e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

A.3 GARANZIA

Ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia (garanzia provvisoria), pari al 2% dell'importo stimato della concessione (al netto di IVA, se dovuta), costituita nelle forme e con le modalità di cui al medesimo articolo. La garanzia dovrà pertanto ammontare ad Euro 9.800,00.

Ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire una garanzia (garanzia definitiva) del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo).

La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (artt. 93, comma 4, e 103, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, *comma 1*, del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- la garanzia fideiussoria di cui all'art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- ai sensi dell'art. 103, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016:

- le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (DM n. 31/2018) .

Garanzie dei concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett e), D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte soltanto dalla mandataria.

In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le garanzie fideiussorie e assicurative sono intestate a tutti i concorrenti e presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016:

- l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in

possesso del *rating di legalità e rating di impresa* o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del *decreto legislativo n. 231/2001* o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della garanzia originale cartacea.

A.4 IMPEGNO a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016)⁵.

Qualora l'offerente presenti una fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno può già far parte integrante del contenuto della fideiussione medesima.

In tutti gli altri casi, l'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto..

A.5 DOCUMENTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA (ART. 93, COMMA 7, D.LGS. N. 50/2016).

Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

A.6 La scansione del DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo ex art. 1, commi 65 e 67, L n. 266/2005.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono versare il contributo, pari ad Euro 35,00, entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.

Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, con le seguenti modalità:
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni)

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A

⁵ Art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016:

"L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."

riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (la cui scansione dovrà essere inserita a sistema) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). La scansione dello scontrino dovrà essere allegata all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri,

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la scansione della ricevuta del bonifico effettuato.

B DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1 OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare quale offerta economica, la propria offerta in valuta in rialzo sul canone concessorio annuale posto a base di gara.

Pertanto non saranno ammesse offerte in ribasso o pari a 0.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concorrente per presentare l'offerta economica, dovrà procedere come di seguito indicato:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form on line* al passo 5 della procedura
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito **spazio** previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritto con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

3. - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sulla base dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La **dimensione massima** di ciascun file inserito nel sistema è pari a **40 MB**.

Nel caso occorra **apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line**, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form on line* e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, alla "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale".

4. - AVVERTENZE

- I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi due decimali arrotondati dopo la virgola.
- Nel caso di offerte con identico ribasso si procederà all'esperimento di migliororia tra i concorrenti a pari merito. In caso di mancata partecipazione e/o risposta all'esperimento di migliororia si procederà al sorteggio al fine di individuare l'impresa aggiudicataria.
- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- E' esclusa la competenza arbitrale.
- In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.
- Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo,

salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti, con anticipo.

- Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale.
- La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte dell'aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 2 del presente disciplinare.
- Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
- Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per la Stazione appaltante solo con la sottoscrizione del contratto.
- La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative del bando di gara espressamente previste a pena di esclusione.
- La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria, alla segnalazione del fatto all'ANAC, e, dopo la presentazione dell'offerta, anche all'incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.

5. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

- La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell'offerta.
- La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche

suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.

- La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.
- Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico del concessionario.
- *Ex art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la tipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:*
 - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lett. bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
- L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, qualora ne ricorrano i presupposti, di dar corso all'esecuzione d'urgenza del servizio.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

6.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione compilata dal concorrente e richiesta dal presente bando di gara - disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

6.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati **verrà** effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e

temporali di volta in volta individuati.

6.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

6.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al GDPR 2016/679.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679.

6.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Lucca Holding Servizi S.r.l..

Responsabile interno del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico di Lucca Holding Servizi S.r.l..

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Sistema di acquisti telematici degli enti RTRT.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di Lucca Holding Servizi S.r.l. assegnati alle strutture interessate dalla presente concessione.

7. – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è Ilaria Lucchesi.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale

viene formulata la richiesta di accesso;

- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici

Fermi i divieti e il differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, l'Amministrazione, consentirà l'accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al punto C.2, nonché quando tale dichiarazione manchi.

f.to L'Amministratore Unico
Ing. Luca Bilancioni